

STATUTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT

Il presente Statuto:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/12/2004 con deliberazione
- è stato pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/01/2005
- è entrato in vigore il 23/01/2005

STATUTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLO SPORT DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

PREMESSA

Lo Sport, costituisce il più rilevante fenomeno associativo italiano e rappresenta una istanza sociale di primaria importanza : la domanda sportiva, fortemente cresciuta e maggiormente qualificata negli ultimi tempi, proviene da cittadini di ambo i sessi e di ogni fascia di età che richiedono interventi di attività motorio-sportiva, agonistica, amatoriale, propedeutica ed educativa.

La nuova domanda richiede tecnici ed operatori qualificati, impianti e strutture efficienti, validità di progetti e di programmi per il futuro, e necessita della realizzazione di servizi qualificati con programmi di utilizzo di impianti e di attrezzature sportive, coinvolgendo oltre all'Ente Locale anche Società sportive, Federazioni, Enti di promozione sportiva e Scuola.

Pertanto l'Ente Locale e' chiamato a dare concrete risposte, tali da soddisfare i "bisogni sportivi " di tutti i cittadini,nonchè svolgere opera di prevenzione e controllo ,di informazione, di agevolazione delle spese assicurative, di offerta di garanzie sanitarie e mediche :lo sport per tutti è quindi in stretta connessione con la ridefinizione dei nuovi confini del welfare.

Art.1 FINALITA'

Da tempo il Comune di Vigliano sostiene e promuove la pratica sportiva per l'importante ruolo che può svolgere, al di là del mero agonismo, per la costruzione di senso sociale e di promozione della partecipazione dei cittadini.

A tal fine,uniformandosi ai principi delle leggi vigenti,favorisce la promozione delle attività sportive ,ricreative e motorie,nonchè un miglior utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio, mediante i seguenti interventi :

- il sostegno di gruppi e società sportive ;
- la promozione di iniziative tese ad una riappropriazione dello sport,cercando di percorrere strade diverse dall'estremizzazione della competizione e del professionismo;
- la promozione assidua della collaborazione tra le diverse società e associazioni sportive, al fine di organizzare momenti sportivi collettivi rivolti a tutta la popolazione ;
- il coinvolgimento e la partecipazione delle diverse frazioni comunali a manifestazioni locali;
- la particolare attenzione a favorire la riappropriazione degli spazi cittadini da parte dei bambini e dei ragazzi.
- la promozione del valore della solidarietà e della necessità di estendere a tutti i diritti di cittadinanza ,tramite l'organizzazione di manifestazioni sportive il cui ricavato viene devoluto in beneficenza a sostegno delle associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale;
- l' attenzione alle tematiche ambientali ,incentivando le discipline sportive a basso tasso di intrusività ed ecosostenibili,tra le quali le piste ciclabili;
- il sostegno alla diffusione della pratica sportiva sia nelle scuole che in tutta la popolazione, tramite un'ampia offerta di opportunità differenziate in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e attraverso l'avviamento di corsi comunali accessibili a tutti.

- ART. 2 -

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLO SPORT

Per il conseguimento delle finalità espresse nell'art.1 ,è istituita con provvedimento del Consiglio Comunale la Consulta dello Sport.

La Consulta consiste nella riunione di varie associazioni sportive operanti sul territorio comunale e iscritte nello specifico Albo Comunale, che tenga conto degli aspetti generali sopra enunciati e sia di raccordo permanente attraverso una Commissione operativa tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport, ai sensi del presente regolamento.

- ART. 3 -

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta :

- 1) L'Assemblea delle Associazioni
- 2) La Commissione Operativa
- 3) Il Presidente

- Art. 4 -

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

Nella garanzia della massima democraticità e rappresentatività hanno diritto a far parte della Assemblea della Consulta tutte le associazioni sportive , che operano sul territorio viglianese da almeno un anno e in rapporto di collaborazione con l'Amministrazione comunale.

La consulta è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive,e in particolare la formazione,la promozione,l'organizzazione di gare,tornei,e ogni altra attività sportiva in genere nel rispetto delle finalità e con osservanza delle norme e delle direttive contenute nel presente regolamento.

Pertanto l'Assemblea è costituita da:

- 1) un rappresentante del Comune nella persona dell'Assessore allo Sport
- 2) un rappresentante o delegato di ogni singola organizzazione sportiva in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il delegato o il rappresentante dell'Associazione, in caso di suo impedimento, potrà delegare in forma scritta un'altra persona facente parte dell'Associazione.
- 3) n.1 rappresentante della Scuola Media
- 4) n.1 rappresentante della Direzione Didattica di
- 5) n.1 rappresentante della Pro Loco Viglianese
- 6) n.1 rappresentante designato dal gruppo consiliare di maggioranza e n. 1 rappresentante designato dal gruppo consiliare di minoranza anche non facenti parte del Consiglio Comunale .

Il Consiglio Comunale con successivo atto, provvederà alle nomine di competenza;

Alle riunioni della Consulta partecipano, su invito del Presidente, funzionari e tecnici dell'Amministrazione.

Possono altresì far parte dell'assemblea,dietro loro richiesta,senza diritto di voto, i rappresentanti di altre associazioni od enti che in qualche modo gravitano attorno al mondo dello sport e comunque intendono fornire un contributo concreto ad un migliore funzionamento della consulta. Sono infine ammessi all'assemblea,quali uditori e divulgatori delle iniziative della consulta,i rappresentanti degli organi di stampa ,radio e televisioni.

- ART. 5 -

CRITERI E MODALITA' PER L'ADESIONE ALLA CONSULTA

Possono, previa specifica richiesta, aderire alla Consulta le organizzazioni sportive, di cui al precedente art. 3.

La richiesta, indirizzata al Sindaco redatta in carta semplice e firmata dal Legale Rappresentante delle Organizzazioni Sportive, deve contenere l'indicazione di attività sportiva in cui si richiede l'adesione, nonché il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico del Rappresentante o delegato a far parte dell'Assemblea.

Alla domanda devono essere allegati in copia i seguenti documenti:

- atto costitutivo (statuto)
- eventuale regolamento interno (o gli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con Scrittura privata)
- riferimenti fiscali
- elenco nominativo degli aderenti ricoprenti le varie cariche
- consistenza numerica degli associati
- programma annuale di attività e relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno
- bilancio dell'ultimo anno.

Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dalla data del verbale redatto dall'organizzazione.

L'accettazione della richiesta di adesione è disposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti e fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

L'accettazione è disposta dalla Giunta Comunale.

L'esclusione dalla Consulta è disposta per i seguenti motivi:

- richiesta da parte della stessa organizzazione
- provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per la Registrazione.

Tale provvedimento ha esecutività solo dopo parere negativo all'eventuale ricorso da parte dell'organizzazione interessata.

- ART. 6 -

INSEDIAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata entro 30 giorni dalla costituzione della Consulta, dall'Assessore allo Sport.

L'Assemblea nella prima seduta procede nel proprio ambito all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Nella prima seduta, assunti i poteri il Presidente neo eletto, l'Assemblea elegge con voto palese e con le modalità di cui al precedente articolo i membri componenti la Commissione operativa della Consulta.

- ART. 7 -

ELEZIONE DEL PRESIDENTE - RUOLO E FUNZIONI

Il Presidente viene eletto con votazione palese, dai componenti l'Assemblea, con la maggioranza dei presenti e dura in carica 3 anni.

Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

A parità di voti risulta eletto il candidato delegato dell'organizzazione più rappresentativa per numero di soci iscritti e aderenti.

Il Presidente è rieleggibile solo una volta.

Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea Generale e la Commissione Operativa. Partecipa, su invito, alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti quando sia ritenuta necessaria la sua presenza.

Riferisce all'Assessore competente su attività, proposte, iniziative della Consulta, anche attraverso la trasmissione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e della Commissione Operativa.

Il Vice Presidente, individuato nella persona che risulta avere ottenuto il maggior numero di voti dopo il Presidente, sostituisce in caso di assenza o impedimento il presidente e ne assume tutte le funzioni.

- ART. 8 -

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I membri della Consulta sono convocati in assemblea dal Presidente con 5 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché' degli argomenti da trattare.

In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente a mezzo di telegramma o Fax che dovrà pervenire ai convocandi almeno 24 ore prima della data prevista.

Il Presidente può convocare l'Assemblea quando se ne presenti la necessità e almeno due volte all'anno.

Il Presidente provvede altresì a convocare l'Assemblea quando ne faccia istanza almeno un terzo dei soci inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri.

In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei membri.

L'Assemblea delibera a votazione palese e a maggioranza assoluta dei votanti: a parità di voti prevale quello del Presidente.

Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno, non potranno essere poste in deliberazione.

Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

L'Assemblea può istituire commissioni di lavoro avvalendosi, se necessario, dell'intervento di esperti esterni alla Consulta, senza alcun onere posto a carico dell'amministrazione comunale.

L'Assemblea dura in carica tre anni.

Il Comune provvede a fornire i locali per le riunioni.

- ART. 9 -

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha autonomia organizzativa.

Ad essa spetta determinare gli indirizzi della Consulta per il conseguimento dei compiti affidati e controllare l'attività della Commissione operativa.

Saranno sottoposti obbligatoriamente al parere preventivo della Consulta, i programmi dell'Amministrazione Comunale relativi all'impiantistica sportiva, i progetti per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi con particolare riferimento alla tipologia e all'ubicazione.

- ART. 10 -

DECADENZA DEI RAPPRESENTANTI

I membri dell'Assemblea decadono per dimissioni o per scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta.

- ART. 11 -

REVOCA

I componenti l'Assemblea ed il Presidente stesso possono essere revocati per grave e motivata causa. Tale revoca è subordinata ad una comunicazione, mediante raccomandata, all'interessato.

L'interessato, peraltro, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, può fare ricorso, provvedendo a trasmetterlo con lettera raccomandata, alla segreteria della Consulta.

L'Assemblea decide con votazione a scrutinio segreto da parte di almeno i due terzi dei suoi componenti e l'eventuale revoca, sancita dalla maggioranza dei voti espressi, ha immediata efficacia.

In caso di revoca subentrano i primi esclusi e se ciò non sia possibile si procede ad una nuova elezione.

- ART. 12 -

COMMISSIONE OPERATIVA

La Commissione Operativa della Consulta dello Sport del Comune di Vigliano è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, e da n.3 membri designati nel proprio seno, dall'Assemblea della Consulta nella sua prima adunanza e dura in carica 3 anni.

La Commissione operativa stabilisce con proprio regolamento i criteri per garantire la presenza di tutte le Associazioni.

Le funzioni di segretariato vengono svolte dal segretario dell'Assemblea.

Compete alla Commissione Operativa:

- a. esprimere alla Giunta Comunale, entro venti giorni dalla richiesta, parere sui programmi e direttive che interessano i campi di interventi delle Associazioni Sportive e/o che richiedono una convenzione su progetti e interventi specifici;
- b. visionare in sede preventiva e consultiva progetti pervenuti da Enti e/o Associazioni Sportive da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione ed il relativo finanziamento;
- c. esprimere parere sulla programmazione delle politiche del Comune nell'ambito delle attività sportive;
- d. esprimere parere sulle richieste di adesione alla Consulta presentate dalle Associazioni in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8;
- e. esprimere parere sulle iniziative in programma in funzione della disponibilità di bilancio, vagliando sulla base delle proposte delle aree di intervento, il tipo di concorso alle attività, scegliendo tra il patrocinio comunale, contributo agli oneri dell'iniziativa o pubblicitari, gratuità sull'uso locali e attrezzature, convenzionamento nel rispetto del regolamento che stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi;
- f. concordare il calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio;
- g. collaborare con l'Amministrazione Comunale nelle forme e secondo le modalità richiamate dallo statuto comunale, nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo sportivo e sociale .

- ART. 13 -

AREE DI INTERVENTO

La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:

- promozione e coordinamento di attività attinenti ad informazione, formazione e reperimento contributi e sponsor , pubblicità, assistenza fiscale
- educazione socio-culturale e sanitaria,
- organizzazione di servizi comuni per tutte le associazioni o gruppi sportivi ;
- promozione e coordinamento di attività finalizzate al superamento di situazioni di disagio nei confronti di categorie di cittadini svantaggiate.

- ART. 14 -

FINANZIAMENTI

L'Amministrazione comunale, con atto motivato e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, destina contributi a supporto delle iniziative intraprese dalla Consulta ovvero delle organizzazioni che vi aderiscono.

Tali contributi possono essere anche utilizzati per eventuali spese di rappresentanza, stampa, oneri di legge, fiscali e materiale audiovisivo e, comunque nel rispetto dei criteri richiamati dall'apposito regolamento.

Altri Enti finanziatori sono:

la Regione Piemonte mediante contributi integrativi previsti dalla legislazione regionale vigente;

Eventuali altri enti pubblici o privati mediante contributi, lasciti, donazioni.